



Comune di Afragola

N. Protocollo : 0022448/2020

N. Ordinanza : OrdDec00063/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – modifica ed integrazione Ordinanza n. 59/2020

IL SINDACO

Premesso che per il periodo 15 aprile – 26 aprile 2020, con Ordinanza Sindacale n. OrdDec00059/2020 del 14/04/2020 è stato disposto, tra gli altri:

- che nelle domeniche e nei giorni festivi gli esercizi commerciali e le attività osservino la chiusura totale, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante;

Dato atto che la richiamata Ordinanza è stata giustificata dall'esigenza di evitare il perdurare della circolazione di persone che, nella quasi totalità dei casi, giustificano gli spostamenti con l'esigenza di doversi recare presso le attività di commercio consentite;- il D.L. n. 6/2020 all'art. 1 stabilisce che, "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 27 del 22/04/2020 è stato disposto che nel pomeriggio del 25 aprile, nella giornata del 26 aprile e nella giornata del 1 maggio è fatto obbligo della chiusura di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all'1 del DPCM 10 aprile 2020 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all'esterno delle rivendite potranno restare in funzione;

Visto il comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

a parziale modifica dell'Ordinanza n. 59/2020, così come integrata dall'Ord. N. 61/2020

che tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui all'Allegato 1 del DPCM del 11/03/2020 e all'Allegato 1 del DPCM del 22/03/2020, possono restare aperti dalle ore 7.00 alle ore 15.00 del 25 aprile 2020

che tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui all'Allegato 1 del DPCM del 11/03/2020 e all'Allegato 1 del DPCM del 22/03/2020, il 25 aprile 2020 dalle ore 15.00 a fine giornata del 25 aprile 2020 e nella intera giornata del 26 aprile 2020, debbono osservare la chiusura totale delle attività, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all'esterno delle rivendite potranno restare in funzione.

Ferme tutte le restanti disposizioni contenute nella Ordinanza n. 59/2020, come integrata dall'Ord. N. 61/2020 non in contrasto con il presente provvedimento.

AVVERTE

- che la violazione della presente disposizione comporta l'applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

All'atto dell'accertamento è imposta la sospensione dell'attività, fatta salva la facoltà, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-1 a:

-Prefetto di Napoli.

-Presidente della Giunta regionale

-Presidente della Città Metropolitana di Napoli

-Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

-tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-*bis* e 21-*quater* della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione *ad horas*.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Dalla residenza comunale

Comune di Afragola li, 22/04/2020

IL SINDACO
CLAUDIO GRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.